



Studio Dr. L. Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2010

IN CASO DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI ERARIALI A RUOLO STOP AL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

Con riferimento al blocco delle compensazioni dei crediti compensabili che sarà a regime a partire dal 01/01/2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui sia stata richiesta la rateizzazione dei debiti a ruolo, il blocco delle compensazioni **NON SI APPLICA**.

L'agenzia ha inoltre chiarito che l'eventuale divieto di compensazione scatta a partire dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella e non prima, cioè da quando la cartella diventa esecutiva.

ESCLUSIONE DALL'IRAP PER PICCOLE IMPRESE E PROFESSIONISTI – DEFINITI I PARAMETRI OGGETTIVI DI ESCLUSIONE

Con riferimento alla possibilità per le piccole imprese e i professionisti di non essere assoggettati ad IRAP a partire dall'UNICO 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni parametri oggettivi per valutare l'ipotesi di esclusione: 1) **beni strumentali**: disponibilità non oltre il minimo necessario (computer, fax, telefono e auto sono tollerati) 2) nessun **impiego di manodopera** di terzi ne subordinata ne autonoma, consentite le collaborazioni occasionali 3) lo svolgimento dell'**attività in forma societaria determina** in automatico l'assoggettamento ad IRAP.

REATO OMESSO VERSAMENTO IVA OLTRE 50.000 EURO EX D.Lgs 74/2000

L'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA, se di **importo superiore ad euro 50.000, comporta la reclusione da 6 mesi a 2 anni**.

A tale reato, sancito dal D.Lgs 74/2000, è stata infatti estesa la già prevista sanzione penale per chi omette il versamento di ritenute di lavoro autonomo e dipendente per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Il reato si consuma qualora l'omesso versamento IVA si protragga sino **al termine per il versamento dell'acconto IVA relativo al periodo d'imposta successivo (27 dicembre anno successivo)**.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che qualora il versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2010 di importo superiore ad euro 50.000 non venga effettuato entro il 27 dicembre 2010 si è soggetti alla sanzione penale.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

ESCLUSIONE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – CHIARIMENTI A.E.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esclusione dall'imposta sulle successioni e **donazioni** relativamente a aziende e quote societarie. Affinchè non venga applicata l'imposta sulla successione o donazione di aziende o quote societarie occorrono TRE REQUISITI: 1) soggettivo: i destinatari sono solamente il coniuge e i discendenti del dante causa (sono quindi esclusi parenti diversi o società o enti) 2) oggettivo: deve trattarsi di trasferimento (a titolo gratuito) di azioni o quote sociali o aziende o rami di azienda. 3) temporale: il possesso di quanto ricevuto deve protrarsi **per almeno 5 anni** diversamente il soggetto beneficiario decade dall'agevolazione (a tal fine gli eredi o donatari devono, contestualmente alla dichiarazione di successione o atto di donazione, rilasciare apposita dichiarazione nel quale si impegnano a non cedere quanto ricevuto per 5 anni dalla data di apertura della successione o dalla donazione).

Nel caso di più eredi occorre che le aziende o rami di azienda o partecipazioni societarie vengano trasferite in comproprietà.

Nel caso specifico delle società di capitali tutte, l'agevolazione spetta solo se le partecipazioni ereditate o donate consentano o integrino il controllo della società (più del 50% dei diritti di voto in assemblea ordinaria) diversamente l'agevolazione non spetta.

Importante: qualora nell'azienda siano presenti **anche beni immobili** (fabbricati) **l'esclusione comprende anche le imposte ipotecarie e catastali.**

DETASSAZIONE STRAORDINARI 2008 – 2009

La detassazione degli straordinari per lavoro dipendente 2008 e 2009 all'aliquota fissa del 10% potrà essere indicata nel cud 2011 insieme agli straordinari 2010 - si evita così quindi di fare la dichiarazione integrativa per il recupero del pregresso 2008 e 2009.

ACQUISTO DI CELLULARI SENZA IVA IN FATTURA

Tutti gli acquisti di cellulari da parte di coloro che hanno partita iva saranno a breve indicati in fattura senza addebito dell'iva fuori campo art. 17 quindi con reverse charge. L'Ecofin ha dato ok all'Italia ora aspettiamo il decreto attuativo.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**